



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 19 gennaio 2023
Prot. n. 009/23/H.19

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d. Decreto Aiuti quater)

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la [legge 13 gennaio 2023, n. 6](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d. Decreto Aiuti quater), in vigore dal 18 gennaio. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è disponibile anche il [testo coordinato](#).

Si segnala che la legge n. 6/2023 ha abrogato il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 (cd. decreto “Carburanti e Alluvione”), fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale provvedimento, il cui contenuto è stato parzialmente trasfuso nel testo del DL Aiuti quater in commento.

Si richiamano di seguito le principali misure di interesse previste dal DL 176/2022, come modificato in sede di conversione.

➤ **Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (Articolo 1)**

La disposizione prevede il riconoscimento **anche per il mese di dicembre 2022** dei crediti di imposta già disciplinati da precedenti decreti nel 2022 (nn. 4, 17, 21, 50, 115 e 144) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. In particolare:

- del **credito d’imposta per le imprese energivore**, che viene concesso in misura pari al **40 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;



- del **credito d'imposta per imprese gasivore**, concesso in misura pari al **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del **credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore**, che è attribuito in misura pari al **30 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- del **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore**, pari al **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano altresì le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche fatte in Commissione – al **30 settembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) **i termini per il relativo utilizzo/cessione**, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

In proposito, rinviando per maggiori dettagli alla [circolare Agens n. 5 del 13 gennaio 2023](#), si ricorda che la **legge di bilancio 2023** prevede il riconoscimento **anche nel primo trimestre 2023** dei suddetti crediti di imposta, disponendo altresì una rimodulazione delle relative aliquote e fissando al **31 dicembre 2023** i termini per il relativo utilizzo..

➤ **Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (Articolo 2)**

L'articolo 2 proroga la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti, trasfondendo nel provvedimento in esame quanto previsto dall'abrogato **decreto-legge n. 179 del 2022** (cd. decreto "Carburanti e Alluvione"), il cui articolo 1 incideva sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi. La disposizione, in parte superata, in sintesi prevede:

- le **misure ridotte d'accisa** (benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburanti) che sono **in vigore dal 22 marzo 2022** restano **ferme fino al 30 novembre 2022** (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo del DL 179/2022);
- **dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022** è disposto un **lieve aumento** delle medesime aliquote, comunque inferiori a quelle vigenti fino al 21 marzo 2022;



- il ripristino dell'aliquota di **accisa sul gasolio commerciale usato come carburante** di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al d.lgs. 504/1995 a partire dal 1° dicembre 2022;
- è **prorogata al 31 dicembre 2022** l'applicazione di **un'aliquota IVA** ridotta, pari al **5 per cento**, alle forniture di **gas naturale impiegato in autotrazione**.

Si segnala, in fine, che l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico) ha introdotto nuove disposizioni in materia di accise su taluni tipi di carburante. Per ulteriori approfondimenti in merito si rinvia alla [circolare Agens n. 7 del 18 gennaio 2023](#).

➤ **Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (Rateizzazione bollette) (Articolo 3, commi da 1 a 9)**

L'articolo consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la **rateizzazione delle bollette elettriche** per i consumi effettuati **dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023** (comma 1). I commi da 2 a 9 disciplinano le modalità operative per l'effettivo rilascio della garanzia SACE relativa alla proposta di rateizzazione.

➤ **Bonus abbonamenti (Articolo 3, comma 14)**

La norma **riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo** ex articolo 35 del DL 50/2022 **destinato a riconoscere per l'anno 2022 un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto** pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. La dotazione di detto Fondo passa pertanto **da 190 a 140 milioni di euro**. Le risorse recuperate sono destinate all'erogazione di un **contributo straordinario** per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, **a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani**.

Si segnala che il DL 5/2023 (art. 4) ha rifinanziato - apportando alcune modifiche ai requisiti per beneficiare della misura - il **bonus abbonamenti per il 2023**. Per maggiori dettagli si rinvia alla [Circolare Agens n. 7 del 18 gennaio 2023](#).



➤ **Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale (Articolo 3 bis, commi 2 e 3)**

Il nuovo articolo 3 bis, introdotto in sede di conversione, recepisce il contenuto dell'articolo 2 dell'abrogato decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 (c.d. Alluvioni e carburanti).

In particolare, il comma 2 del citato articolo 3 bis prevede un incremento del Fondo istituito dal DL 115/2022 (c.d. Aiuti bis) e già incrementato del DL 144/2022 (c.d. Aiuti ter). Tali ulteriori risorse, pari a **320 milioni di euro per l'anno 2022**, sono destinate al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel **secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante** per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Riproponendo il corrispondente contenuto del DL 179/2022, il comma 3 dell'articolo 3 bis prevede che la definizione dei criteri di riparto tra gli enti territoriali competenti e delle modalità per il riconoscimento da parte degli enti affidanti o concedenti delle risorse di cui al comma 2 alle imprese aventi diritto sia operata con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze¹.

➤ **Proroga termini per vendita gas da parte del GSE (Articolo 5, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3)**

L'articolo 5, comma 2, proroga **al 10 novembre 2023** il termine – inizialmente fissato al **31 dicembre 2022** – entro il quale il GSE procede allo stoccaggio e alla successiva vendita (servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale).

È anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data, come da ultimo modificata con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, del 20 novembre 2023.

¹ Si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto interministeriale MIT/MEF 28 dicembre 2022, n. 418, recante le procedure di ripartizione e assegnazione delle risorse destinate dal Decreto Aiuti bis e dal Decreto Aiuti ter al riconoscimento di contributi per l'incremento dei costi del carburante sostenuti nel secondo e nel terzo quadrimestre 2022. Per maggiori dettagli si rinvia alla [Circolare Agens n. 2 dell'11 gennaio 2023](#).



È inoltre disposta la **proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine** a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a **offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore** definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

➤ **Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale (Articolo 7-bis)**

L'articolo modifica l'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 stabilendo **nuove modalità di riparto del Fondo TPL**. Il riparto dovrà ora essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza unificata.

In particolare, la norma prevede che la ripartizione **del Fondo TPL** sia effettuata:

- per una quota pari al **50 per cento**, tenendo conto dei **costi standard**;
- per una quota pari al **50 per cento**, tenendo conto dei **livelli adeguati dei servizi** di trasporto pubblico locale e regionale;
- mediante applicazione – a decorrere dall'anno 2023 – di una **riduzione annuale** (pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le indicate procedure) delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni **qualora i servizi di TPLR non risultano affidati con procedure di evidenza pubblica** entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, **ovvero ancora non ne risulti pubblicato** alla medesima data **il bando di gara**, nonché nel caso di **gare non conformi alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti** adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere (lett. c));
- per una quota pari allo 0,105 per cento al **funzionamento dell'Osservatorio TPL** (lett. d));
- per una quota non inferiore al 1 per cento all'**adeguamento**, in considerazione della dinamica inflattiva, **dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico** della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico (lett. e)).

Si richiama l'attenzione su fatto che le nuove disposizioni specificano, altresì, che **nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2020**, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria.



Si segnala, in fine, il novellato comma 6 nella parte in cui prevede che con decreto MIT, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli **indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio** e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo.

➤ **Risorse per investimenti in infrastrutture ferroviarie (Articolo 14, commi 1 e 4)**

L'articolo **incrementa l'autorizzazione di spesa** relativa al finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, pari a **1.080 milioni di euro per il 2022** attraverso il riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina